

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la completazione dell'articolo 104 e l'aggiunta di un nuovo  
articolo 118 bis alla legge sanitaria del 18 novembre 1954

(del 10 gennaio 1958)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

### a) ART. 104 E 105 LEGGE SANITARIA

Gli on.li Pedimina e confimatari il 18 aprile 1955 proponevano al Gran Consiglio per via di mozione le seguenti modifiche e aggiunte agli art. 104 e 105 della legge sanitaria cantonale del 18 novembre 1954 :

*Art. 104 :* aggiunta del seguente capoverso : « Per le zone di montagna e per i Comuni di campagna fanno però stato i relativi regolamenti comunali »

*Art. 105 :* modifica del IV cpv., con il seguente :

« Le stalle, i porcili, i pollai e costruzioni analoghe che per la loro ubicazione riuscissero particolarmente ed evidentemente molesti al vicinato dovranno essere rimodernati igienicamente ed adattati in modo da evitare tali inconvenienti ».

Su tali articoli ampia era stata la discussione in sede commissionale e in Gran Consiglio; il testo approvato il 18 novembre 1954 rispecchiava chiaramente il pensiero della maggioranza dei deputati. Una modifica, a breve distanza non sembrava perciò opportuna. La Commissione della Gestione, nel suo rapporto sul conteso del Dipartimento d'igiene del 1956, ha risollevato la questione, caldeggiando la modifica dei due articoli citati, nel senso della mozione Pedimina.

L'esperienza di quasi 2 anni d'applicazione della legge ci fornisce ora alcuni argomenti validi perchè possiamo accogliere, almeno in parte, la mozione.

Non sembra opportuno a questo Consiglio di accogliere l'aggiunta del nuovo capoverso dell'art. 104, nel testo proposto dall'on. Pedimina, innanzitutto perchè, parlando di zone di montagna e di campagna, si crea un'indeterminatezza che provocherebbe innumerevoli difficoltà nell'applicazione pratica.

Il principio deve rimanere quello sancito dalla legge : nuove stalle, porcili, pollai e simili non possono più essere costruiti nell'interno dell'abitato e nelle immediate vicinanze di edifici di abitazione o di uso collettivo.

E' però risaputo che, nelle zone di montagna (e per togliere ogni indeterminatezza indichiamo l'altitudine minima di m. 800) l'ubicazione delle stalle, dei porcili, ecc. è spesso imposta da condizioni locali particolari (caduta di valanghe, frane, torrenti, ecc.) per cui una deroga alla regola quando non si tratta dell'interno dell'abitato può essere giustificata in determinati casi speciali. E' però necessario che l'autorizzazione alla deroga sia a noi riservata e non ai singoli Municipi, per accentuarne il carattere di eccezionalità, per assicurare la necessaria unità di interpretazione e perchè si possano consigliare od imporre, caso per caso, sentito il parere dei tecnici, quelle cautele atte ad eliminare o diminuire gli inconvenienti che la deroga al principio potrebbe provocare.

Riteniamo perciò che all'art. 104 della legge sanitaria possa venir aggiunto il seguente secondo capoverso :

«Deroche ad esclusione dell'interno dell'abitato possono essere autorizzate dal Consiglio di Stato nelle zone di montagna situate oltre 800 m. di altitudine, quando circostanze particolari le giustificano».

Non vediamo invece la necessità di modificare l'art. 105. Il principio della soppressione delle stalle, dei porcelli, dei pollai e delle costruzioni analoghe che per la loro ubicazione riuscissero particolarmente molesti deve rimanere.

È implicito che, se la molestia può essere eliminata con un riordino o una sistemazione eseguita con moderni criteri tecnici ed igienici non si potrà imporre la soppressione, perchè sarà così provato che la molestia non è provocata principalmente dalla infelice ubicazione.

#### b) ART. 118 bis LEGGE SANITARIA

Il 1. gennaio 1957 sono entrate in vigore la legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 16 marzo 1955 e l'ordinanza d'esecuzione del 28 dicembre 1956.

L'art. 9 di tale legge recita: «Sussidi federali. La Confederazione può, eccezionalmente, assegnare sussidi per la costruzione d'impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento, qualora circostanze particolari lo esigano e Cantone e Comuni contribuiscano al finanziamento secondo le loro possibilità economiche. Tali sussidi sono segnatamente destinati a promuovere la costruzione d'impianti le cui spese devono essere sopportate da più Cantoni o dai Comuni di più Cantoni».

L'art. 7 dell'Ordinanza specifica:

1. Salvo restando il cap. II, sono accordati sussidi federali soltanto per permettere lo studio e la costruzione di impianti collettivi di depurazione, compresi i canali di derivazione e di scarico situati fuori della zona urbana.
2. Per altri impianti di protezione delle acque dall'inquinamento, dei sussidi federali possono essere accordati solo eccezionalmente. Non hanno, di massima, diritto a un tale aiuto le aziende private sorte dopo l'entrata in vigore della legge.
3. Sono accordati sussidi federali soltanto se:
  - a) coloro ai quali spetta l'obbligo di provvedere alla depurazione delle acque hanno esauriti i mezzi dai quali potevano attingere, nè sono in grado di sostenere l'onere finanziario che tale compito richiede;
  - b) i progetti sono allestiti in modo adeguato e segnatamente in base ai più recenti progressi della tecnica di depurazione delle acque;
  - c) esiste un piano di fognatura approvato dall'Autorità competente.
4. Le domande di sussidi federali, secondo l'art. 9 della legge devono essere redatte conformemente alle istruzioni del Dipartimento federale dell'interno e devono essergli presentate per il tramite dei Governi cantonali.
5. Le domande devono indicare la misura della contribuzione finanziaria, cantonale e comunale, per gli impianti progettati. Esse devono recare allegato un piano analitico di finanziamento».

Vi proponiamo l'aggiunta di un articolo 118 bis alla legge sanitaria perchè sia creata la base legale per un sussidiamento anche da parte del Cantone per la costruzione di impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento: sussidio necessario per poter lucrare quelli federali.

L'art. 118 bis è così da noi proposto :

« Lo Stato sussidia lo studio e la costruzione di impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento, se sono sussidiati anche dalla Confederazione, a norma dell'art. 9 della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 16 marzo 1955 ».

Per le ragioni sopra esposte vi invitiamo pertanto a dare la vostra approvazione all'allegato disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Canevascini*

Disegno di

**LEGGE SANITARIA**  
**del 18 novembre 1954 :**  
**modificazione**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 gennaio 1958 n. 731 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — All'art. 104 della legge sanitaria del 18 novembre 1954 è aggiunto il seguente capoverso :

« Deroge (ad eccezione dell'interno dell'abitato) possono essere autorizzate dal Consiglio di Stato nelle zone di montagna situate oltre 800 m. di altitudine, quando circostanze particolari lo giustifichino ».

*Art. 2.* — Alla legge sanitaria del 18 novembre 1954 è aggiunto il seguente :

« *Art. 118 bis* : Impianti per la protezione delle acque. Lo Stato sussidia lo studio e la costruzione di impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento, se sono sussidiati anche dalla Confederazione, a norma dell'art. 9 della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 16 marzo 1955 ».

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

